

Entro il 15 marzo le domande per trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale

E ai pensionandi il part time piace

DI FRANCO BASTIANINI

Il personale in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per i dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali e amministrativi, che è orientato a trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro a tempo pieno parziale, ovvero a chiedere il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno, ha tempo fino al 15 marzo per presentare al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale l'apposita istanza. Secondo le modalità previste, in particolare, dalle ordinanze ministeriali n. 446/1997 e n. 55/1998. Nella scuola l'istituto del part-time è da sempre utilizzato soprattutto dal personale femminile che in tale modo riesce a sopperire alle esigenze familiari anche se a scapito di uno stipendio dimezzato. Dopo il boom registrato nei primi anni di vigenza dell'istituto, il ricorso alla sola trasformazione del rapporto di lavoro da full-time si sta gradualmente riducendo ed è sostituito, ove ne esistono le condizioni, dalla richiesta del tempo parziale congiuntamente al trattamento pensionistico di anzianità.

A richiesta del personale, la prestazione lavorativa a part-time può essere svolta: a) con articolazione oraria su tutti i giorni della settimana lavorativa, b) con articolazione su alcuni giorni della settimana lavorativa (di norma non meno di tre), c) con articolazione risultante dall'intreccio delle modalità indicate nei punti a) e b). La misura oraria del servizio a part-time non potrà essere inferiore al 50% di quella prevista per il tempo pieno. Limitatamente al personale docente, tale limite



va osservato compatibilmente con la composizione dell'orario di cattedra, salvaguardando in ogni caso l'unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione della scuola per l'infanzia. Tanto la misura oraria quanto le articolazioni della prestazione vanno concordate direttamente dall'interessato con il dirigente scolastico, tenendo conto in ogni caso delle richieste contenute nella domanda di part-time. In assenza di norme che lo vietino espressamente, si ritiene che il personale possa chiedere, per sopravvenute esigenze familiari o personali, la modifica

della misura della prestazione oraria e della articolazione inizialmente concordata. Una richiesta in tale senso deve essere presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo.

La modifica, eventualmente accolta, avrà comunque effetto dall'inizio del nuovo anno scolastico.

Una volta autorizzata la prestazione a part-time, essa prosegue automaticamente fino a quando l'interessato non chieda il ripristino del tempo pieno.

La richiesta di ripristino non potrà essere presentata, salvo documentate sopravvenute esigenze, prima che siano trascorsi due anni di servizio a part-time. La ridotta prestazione lavorativa non fa venire meno gli obblighi di servizio connessi allo svolgimento della funzione docente, ivi compresi i rapporti individuali con le famiglie. Le ore previste per la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti e dei consigli di classe, alle attività di programmazione di inizio e fine anno e per informare i genitori sui risultati degli scrutini vanno, di norma, determinate in proporzione all'orario di servizio prestato in regime di part-time.

Sempre in proporzione va liquidato lo stipendio, il trattamento accessorio, le competenze fisse e periodiche e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità.

Anche il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato può chiedere di prestare servizio in regime di part-time. La richiesta può essere presentata esclusivamente all'atto del conferimento della nomina di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

— © Riproduzione riservata —

